



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

**Servizio Politiche sociali**

Via Gilli, 4 – 38121 Trento

**Tel** +39 0461 493800

**Fax** +39 0461 493801

**pec:** [serv.politichesociali@pec.provincia.tn.it](mailto:serv.politichesociali@pec.provincia.tn.it)

**@:** [serv.politichesociali@provincia.tn.it](mailto:serv.politichesociali@provincia.tn.it)

**web:** [www.provincia.tn.it](http://www.provincia.tn.it)

A tutti gli Enti autorizzati e accreditati in ambito socio-assistenziale in Provincia autonoma di Trento

Ai Responsabili dei Servizi Sociali delle Comunità di Valle del Trentino del Comune di Trento del Comune di Rovereto

Consolida – Consorzio della Cooperazione Sociale Trentina

Consulta Provinciale per le Politiche Sociali

Federazione Trentina della Cooperazione

Centro Servizi Volontariato

Fondazione Trentina per il Volontariato Sociale

LORO SEDI

S144/2021/23/

Numero di protocollo associato al documento come metadato (DPCM 3.12.2013, art. 20). Verificare l'oggetto della PEC o i files allegati alla medesima. Data di registrazione inclusa nella segnatura di protocollo. Negli esemplari cartacei segnatura di protocollo in alto a destra (da citare nella risposta).

**Oggetto:** Circolare chiarimenti in tema Accreditamento, Catalogo dei servizi socio-assistenziali e Affidamenti dei servizi socio-assistenziali.

Facendo seguito a richieste di chiarimento pervenute su ambiti specifici riferiti ai processi di accreditamento dei servizi socio-assistenziali, di applicazione del Catalogo dei servizi socio-assistenziali, di seguito Catalogo, e delle procedure di affidamento dei servizi, con la presente si intendono fornire indicazioni operative, rimandando ad ulteriori provvedimenti la trattazione di altri aspetti non affrontabili tramite circolare.

Per una migliore comprensione il presente documento è suddiviso in 3 parti:

1. Precisazioni generali
2. Precisazioni riguardanti l'applicazione del Catalogo dei servizi socio assistenziali
3. Precisazioni riguardanti il processo di Autorizzazione e Accreditamento

## 1. PRECISAZIONI GENERALI

### 1 Aspetti generali:

#### Rispetto standard di qualità per autorizzazione e accreditamento

Si specifica che i criteri inseriti in ciascuna scheda di servizio del Catalogo **si riferiscono alla fase dell'affidamento dei servizi e non alla fase di richiesta dell'accREDITAMENTO definitivo**, ad eccezione delle figure professionali, come di seguito indicato.

Al momento di presentazione della domanda di accreditamento, il soggetto richiedente è tenuto a dichiarare il possesso esclusivamente dei requisiti generali e specifici previsti per la/le aggregazione/i funzionale/i e/o per le particolari tipologie di servizio per cui presenta la richiesta.

**I criteri indicati nel Catalogo riguardano standard di servizio e prestazione:** indicano le modalità di svolgimento dei servizi/interventi da garantire quali livelli minimi di qualità nel processo di erogazione, e che devono essere assunte nelle procedure di affidamento quali elementi essenziali delle prestazioni.

A fini esemplificativi si precisa quanto segue:

#### 1. Fase Autorizzazione e Accredimento

E' antecedente all'affidamento/gestione e costituisce la verifica *ex ante* dell'idoneità del soggetto a svolgere i servizi socio-assistenziali, indagando la preliminare sussistenza in capo al soggetto, degli elementi organizzativi e strutturali sintomatici di tale capacità. Questa verifica esula dai risultati di attività pregressa o di gestioni già in essere al momento dell'accREDITAMENTO e non ha ad oggetto il controllo del rispetto degli standard di servizio previsti nel catalogo.

#### 2. Fase Affidamento

Il catalogo stabilisce gli standard di servizio che attengono all'affidamento e al processo di erogazione, la cui osservanza non è verificata *ex ante* ma solamente in presenza di una gestione attivata successivamente all'accREDITAMENTO. Il rispetto degli standard di servizio compete al titolare per la gestione di quel servizio, nell'ambito dell'esecuzione del servizio finanziato (provincia o ente locale). Il servizio provinciale competente inoltre eserciterà le funzioni di vigilanza per le parti di competenza ai fini del mantenimento dell'accREDITAMENTO, secondo quanto previsto dagli articoli 5 e 9 del Regolamento indicanti gli standard minimi di svolgimento dei servizi da parte rispettivamente dei soggetti autorizzati e accREDITATI.

IN base a quanto evidenziato, risulta consequenziale che gli standard di gestione del servizio, tra i quali rientra anche l'orario di apertura dello stesso, così come le qualificazioni e le unità di personale presenti, trovano applicazione per i servizi affidati o co-progettati successivamente all'approvazione del nuovo catalogo (7 febbraio 2020) e non a quelli affidati o co-progettati prima.

In particolare, per quanto riguarda la **sezione "Figure professionali"** si fa riferimento all'80% del personale a contatto con l'utenza assunto dopo il 7/02/2020.

Si ricorda che ai fini della presentazione della domanda di autorizzazione e accREDITAMENTO la quota di personale rientrante nell'80% dovrà risultare in possesso di un titolo qualsiasi tra quelli indicati nel Catalogo per l'area o l'aggregazione funzionale o la particolare tipologia di servizi, oggetto della richiesta di autorizzazione/accREDITAMENTO, senza necessità di rispettare le altre indicazioni indicate nel Catalogo.

E' infatti in fase di affidamento, con l'avvio del nuovo servizio, che il soggetto è tenuto ad ottemperare a quanto previsto dal Catalogo con riferimento alle professionalità e alle relative percentuali.

Tenuto conto dei quesiti pervenuti, si forniscono in ogni caso al riguardo alcune precisazioni, da applicare in fase di avvio dei nuovi servizi:

- Il catalogo prevede per i servizi dell'*Area età evolutiva e genitorialità* che *"gli educatori sono presenti in una quota non inferiore al 50% delle ore complessive degli operatori sociali"*. Tale requisito è da

calcolarsi con la seguente modalità: data la somma delle ore degli operatori sociali e degli educatori professionali assunti dopo l'avvio del nuovo servizio, il 50% del totale deve essere attribuito agli educatori professionali.

- Per le *Comunità di accoglienza per persone con disabilità* si prevede che “*gli operatori sociali in possesso di laurea sono presenti in una quota non inferiore al 20% delle ore complessive degli operatori sociali. Le funzioni assistenziali e di cura sono svolte da Operatori sociosanitari (OSS) e da Operatori per l’assistenza; gli OSS sono presenti in una quota non inferiore al 60% delle ore complessive dedicate all’assistenza e cura*”. Il Catalogo in questa fase ha previsto descrizioni ampie dei servizi inserendo tra i profili professionali ammessi per la tipologia di servizio sia personale educativo che socio-assistenziali, non prevedendo l’obbligatorietà di presenza di entrambe le tipologie di figure. Eventuali richieste di specificazione in tal senso potranno essere eventualmente previste in fase di affidamento dei servizi.

Per il corretto computo del personale si rimanda all’attenta applicazione di quanto indicato nell’Allegato B del Catalogo a pag. 98 e si ricorda che il calcolo va effettuato sulla base dei FTE (*full time equivalent*) e quindi in termini di ore e non di teste.

## 2. PRECISAZIONI CATALOGO

### 2. Catalogo dei servizi socio-assistenziali: personale con funzioni di coordinatore

Il Catalogo stabilisce che la funzione di coordinatore possa essere attribuita al personale in possesso del “*Diploma di laurea almeno triennale in ambito psico-socio-pedagogico-educativo con esperienza di almeno 12 mesi nei servizi socio-assistenziali o socio educativi o socio-sanitari.*”

Per quanto riguarda la laurea almeno triennale in ambito pedagogico/educativo, si specifica che sono considerate ammesse la laurea in educatore professionale socio-sanitario e in educatore professionale socio-pedagogico. Rispetto a quest’ultimo profilo, in considerazione delle disposizioni contenute nella Legge n. 205 del 27 dicembre 2017 (commi 594 - 600) **il coordinatore può essere anche il soggetto al quale è stata attribuita la qualifica di educatore socio-pedagogico** a prescindere dalla modalità di attribuzione della qualifica stessa.

### 3. Catalogo dei servizi socio-assistenziali: difficoltà di reperimento delle Figure professionali

Per quanto riguarda il requisito generale dell’autorizzazione n. 7 previsto dall’Allegato 1 al Regolamento approvato con D.P.P. 9 aprile 2018, n. 3-78/Leg., di seguito Regolamento, tenuto conto della sperimentabilità del Catalogo e della continuità dei servizi, si ricorda che è attiva una funzione di monitoraggio volta anche a rilevare eventuali criticità di reperimento dei profili richiesti e, dopo l’affidamento dei servizi, di rispetto delle eventuali proporzioni previste per ciascuna figura.

A questo scopo si richiede di documentare l’attività di ricerca secondo le modalità che saranno approvate con successiva deliberazione di Giunta e che terranno conto dei seguenti elementi:

1. la durata della ricerca;
2. i canali utilizzati per la ricerca di personale;
3. il numero di candidati in possesso dei requisiti che hanno partecipato alla selezione;

4. il numero di colloqui effettuati con l'indicazione della motivazione di quelli eventualmente non realizzati (es. non partecipazione del candidato...);
5. le criticità riscontrate relative ai profili professionali ricercati;
6. il numero delle persone considerata idonee e la relativa accettazione di assunzione.

La rilevazione dei dati indicati in elenco fornirà possibili elementi di analisi con riferimento alle difficoltà incontrate in fase di reperimento di specifiche figure professionali, da assumere per eventuali successive modifiche al catalogo.

Al fine di facilitare le operazioni di rilevazione si propone fin d'ora l'utilizzo del seguente *form online*:

<https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScz3Hm8ycZ6XkuyymHPBNPOLTimqrA3zNoAb5J5RLZNArkxoQ/viewform>

#### **4. Catalogo dei servizi socio-assistenziali: titoli di studio delle figure professionali**

A titolo esplicativo si precisa che ai fini dell'applicazione del Catalogo rientrano tra le **Lauree in ambito socio-psico-pedagogico** le seguenti:

- **Lauree di primo livello:** L19 - CLASSE DELLE LAUREE IN SCIENZE DELL'EDUCAZIONE E DELLA FORMAZIONE, L24 - CLASSE DELLE LAUREE IN SCIENZE E TECNICHE PSICOLOGICHE, L37 - CLASSE DELLE LAUREE IN SCIENZE SOCIALI PER LA COOPERAZIONE, LO SVILUPPO E LA PACE, L39 - CLASSE DELLE LAUREE IN SERVIZIO SOCIALE, L40 - CLASSE DELLE LAUREE IN SOCIOLOGIA.
- **Lauree Magistrali:** LM01 - CLASSE DELLE LAUREE MAGISTRALI IN ANTROPOLOGIA CULTURALE ED ETNOLOGIA, LM50 - CLASSE DELLE LAUREE MAGISTRALI IN PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI, LM51 - CLASSE DELLE LAUREE MAGISTRALI IN PSICOLOGIA, LM55 - CLASSE DELLE LAUREE MAGISTRALI IN SCIENZE COGNITIVE, LM57 - CLASSE DELLE LAUREE MAGISTRALI IN SCIENZE DELL'EDUCAZIONE DEGLI ADULTI E DELLA FORMAZIONE CONTINUA, LM85 - CLASSE DELLE LAUREE MAGISTRALI IN SCIENZE PEDAGOGICHE, LM87 - CLASSE DELLE LAUREE MAGISTRALI SERVIZIO SOCIALE E POLITICHE SOCIALI, LM88 - CLASSE DELLE LAUREE MAGISTRALI IN SOCIOLOGIA E RICERCA SOCIALE

#### **5. Catalogo dei servizi socio-assistenziali: requisiti richiesti per gli operatori sociali**

Il Catalogo stabilisce per i profili delle figure professionali degli operatori sociali alcuni requisiti:

- *“un'esperienza lavorativa di almeno 12 mesi nell'ambito dei servizi socio-assistenziali”.* L'esperienza lavorativa è definita da un rapporto di lavoro e/o da un tirocinio finalizzato all'inserimento lavorativo. Non sono da considerare i tirocini inseriti nei percorsi formativi (scuola media superiore o universitario) o i tirocini per l'inclusione sociale. L'esperienza maturata deve in ogni caso essere coerente al ruolo della figura richiesta (a tal fine sono da considerarsi valide anche le esperienze nell'ambito socio-sanitario o socio-educativo).

- “un'esperienza di servizio civile di almeno 12 mesi nell'ambito dei servizi socio-assistenziali con il possesso della certificazione delle competenze”. Il sistema di certificazione delle competenze ha previsto con Deliberazione della Giunta provinciale n. 12/2016 la messa in trasparenza degli apprendimenti. L'ambito di svolgimento del servizio civile e le funzioni esercitate devono essere coerenti al ruolo della figura richiesta (a tal fine sono da considerarsi valide anche le esperienze nell'ambito socio-sanitario o socio-educativo).

### 3. PRECISAZIONI AUTORIZZAZIONE E ACCREDITAMENTO

#### 6. Autorizzazione e accreditamento transitorio: Ambito di applicazione

L'accreditamento temporaneo è stato concesso, ai sensi dell'art. 20, comma 1 del Regolamento, a tutti i soggetti già autorizzati al funzionamento in base al pre-vigente art. 35 della l.p. n. 14/1991 (servizi residenziali e semi-residenziali) o ai soggetti finanziati per interventi sperimentali in base alla previgente l.p. 35/1983, i quali, alla data dell'1 luglio 2018, svolgevano servizi socio-assistenziali per conto di un ente affidante o in ogni caso con finanziamento pubblico (altre tipologie di servizio).

Tale accreditamento risulta valido limitatamente alle tipologie di servizio/intervento indicate nella determinazione del Dirigente del Servizio Politiche sociali n. 276 del 23 agosto 2019 e successive modificazioni (il Registro, sempre aggiornato è pubblicato sul sito [www.trentinosociale.it](http://www.trentinosociale.it)).

**La durata della validità di tale accreditamento è coincidente con quella prevista per l'ottenimento dell'accreditamento definitivo**, purché la richiesta sia presentata nel termine di cui all'art. 20, comma 3, del Regolamento.

In corso di validità dell'accreditamento temporaneo, pertanto, il soggetto può partecipare a bandi/avvisi di finanziamento per le tipologie di servizio per le quali risulta in possesso di un accreditamento temporaneo, come indicato nel sopracitato Registro dei soggetti accreditati.

Si ricorda che, nel caso di procedure di appalto sotto-soglia europea, l'iscrizione al Registro dei soggetti accreditati è richiesto come requisito per l'abilitazione all'interno del Bando MePat per i servizi socio-assistenziali per le relative CVP (Vocabolario comune per gli appalti pubblici: *Common Procurement Vocabulary*).

Dal momento che il bando di abilitazione è stato adottato e pubblicato prima dell'adozione della citata determinazione 276/2019, nel capitolato tecnico (pag. 15) si fa ancora riferimento, in caso di autorizzazione o accreditamento temporanei, alla nota (numero di protocollo e data) della comunicazione del Servizio Politiche sociali avente ad oggetto “*d.P.P. n. 3-78/Leg del 9 aprile 2018: proposta di riclassificazione dei servizi socio-assistenziali ai fini dell'autorizzazione/accreditamento temporanei (...)*”.

Per le procedure di appalto sopra-soglia europea è richiesto il possesso dell'accreditamento definitivo, da acquisire entro i termini previsti dalla procedura.

Si precisa infine che ciascun atto/bando di finanziamento può declinare ulteriormente i requisiti di accesso, costituendo elementi obbligatori da rispettare.

#### 7. Autorizzazione e accreditamento: Sportello sociale, Servizi territoriali e Interventi di accompagnamento al lavoro

L'articolo 8, comma 1, del Regolamento prevede che per la gestione dei servizi territoriali e di sportello sociale, siano richiesti, come per qualsiasi aggregazione funzionale, l'autorizzazione e

l'accredito specifici, semplificati, che comportano il possesso solo di alcuni dei requisiti generali definiti negli Allegati rispettivamente 1 o 2 del regolamento. Tale tipologia è definita ai sensi della presente nota: acquisizione dell'accredito "in via esclusiva o in via diretta".

Inoltre l'articolo 8, comma 2, del Regolamento prevede che i servizi territoriali e di sportello sociale, pur non essendo riconducibili ad alcuna aggregazione funzionale, possono essere svolti anche dai soggetti autorizzati o accreditati ai sensi degli articoli 4 e 6 per una o più aggregazioni funzionali. Tale tipologia ai sensi della presente nota è definita con l'interlocuzione accredito "in via automatica o estensiva".

Infine l'articolo 8, comma 3, del Regolamento stabilisce che gli interventi di accompagnamento al lavoro, che richiedono un'autorizzazione e un accredito anche in questo caso semplificati (acquisiti quindi "in via esclusiva"), possono essere svolti anche dai soggetti autorizzati o accreditati ai sensi degli articoli 4 e 6 per le aggregazioni funzionali semi-residenziali delle aree età evolutiva e genitorialità, età adulta e persone con disabilità, acquisendo quindi l'autorizzazione/accredito "in via automatica o estensiva".

### **Quesito 1:**

Un primo quesito riguarda la differenza tra la gestione dei servizi territoriali o di sportello sociale legittimata dalla preventiva acquisizione dell'accredito "in via esclusiva", e quella con accredito acquisito "in via automatica o estensiva"

### **Riscontro:**

- Nel caso di accredito acquisito "in via diretta o esclusiva" la gestione del servizio presuppone l'aver conseguito lo specifico accredito semplificato ai sensi degli articoli 4, 6 e 8, previo accertamento del possesso o del mantenimento di alcuni dei requisiti indicati dagli Allegati 1 e 2 del Regolamento;
- Nel caso di acquisizione dell'accredito "in via estensiva" la possibilità di gestire i servizi territoriali o di sportello sociale discende in via automatica dal fatto che il soggetto candidato all'affidamento è accreditato per una o più aggregazioni funzionali.

### **Quesito 2:**

Un ulteriore quesito riguarda la modalità di gestione dell'accredito acquisito "in via estensiva" nella selezione di candidati per le procedure di affidamento di servizi territoriali o di sportello sociale.

### **Riscontro**

Il Regolamento prevede per l'acquisizione dell'accredito "in via estensiva" il possesso dell'autorizzazione e dell'accredito per una o più aggregazioni funzionali, senza indicare la limitazione di validità all'Area dell'aggregazione funzionale per la quale il soggetto è accreditato/autorizzato.

La normativa non indicando parametri e criteri da rispettare per l'individuazione delle specifiche aggregazioni funzionali alle quali si riferisce l'acquisizione dell'accredito "in via estensiva", riconosce la possibilità per l'ente pubblico finanziatore o affidante i servizi territoriali o di sportello sociale di ammissione in maniera indifferenziata, di soggetti accreditati in qualsiasi aggregazione funzionale. Ciò deriva dal fatto che i requisiti richiesti da quello "in via diretta o esclusiva" non sono che una selezione di quelli richiesti per le aggregazioni funzionali.

In base a quanto evidenziato, la valorizzazione di competenze ed esperienze potrà essere declinata tra i requisiti di partecipazione alle procedure di affidamento e finanziamento dei servizi, nonché tra gli elementi di valutazione delle offerte.

Infatti, per ragioni di merito e connesse a specifici servizi, può risultare opportuno circoscrivere il novero dei soggetti da ammettere alle procedure di affidamento o di finanziamento esclusivamente a quelli accreditati solo per una o per alcune aggregazioni funzionali, con adeguata motivazione nei relativi provvedimenti. È consigliabile in questi casi prestare particolare cura nella redazione degli atti di affidamento dei servizi che dovranno dare evidenza della relativa motivazione.

**8. Autorizzazione e accreditamento:  
possesso requisiti in assenza di servizi/interventi attivi nell'aggregazione funzionale**

Si precisa che il soggetto interessato a presentare richiesta di autorizzazione/accreditamento definitivo per una o più aggregazioni funzionali per le quali non ha al momento della domanda interventi/servizi attivi è tenuto a dichiarare, **al momento della domanda**, il possesso di tutti i requisiti generali e specifici richiesti per l'aggregazione funzionale e/o altra tipologia di servizio oggetto della richiesta.

**9. Autorizzazione e accreditamento  
Osservanza del Requisito generale n. 4 da parte delle A.P.S.P.**

Per quanto riguarda l'osservanza da parte delle Aziende pubbliche per i servizi alla persona del Requisito di autorizzazione n. 4 "*Disponibilità di un modello di organizzazione e di gestione idoneo a prevenire i reati ai sensi dell' art. 6 del D.lgs n.231/2001*" si specifica quanto segue.

Il Decreto legislativo n. 231/2001 disciplina la responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato e le disposizioni in esso previste si applicano agli enti forniti di personalità giuridica e alle società e associazioni anche prive di personalità giuridica.

La disciplina non si applica allo Stato, agli enti pubblici territoriali, agli altri enti pubblici non economici nonché agli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale.

Si ritiene quindi possibile sostenere la non applicabilità del D.lgs. 231/2001 alle APSP, con un'annotazione, in sede di presentazione della domanda, che "*le finalità previste dal programma di cui al D.lgs 231 del 2001 sono perseguite dalla scrivente APSP con gli strumenti previsti dalle disposizioni che tutelano la trasparenza, la legalità presso le amministrazioni pubbliche*".

**10. Autorizzazione e accreditamento:  
requisito generale accreditamento n. 22**

Per quanto riguarda l'osservanza del Requisito generale di accreditamento n. 22 che riguarda l'"*Adesione alla piattaforma della consulta provinciale delle politiche sociali, di cui all'art. bis dell l.p. n. 13/2007, "Politiche sociali in provincia di Trento", comprovabile almeno mediante l'acquisizione delle credenziali di accesso*", si specifica che è sospesa in considerazione della mancata attivazione della funzionalità indicata.

\* \* \*

Infine, si segnala che:

- nel sito web [www.trentinosociale.provincia.tn.it](http://www.trentinosociale.provincia.tn.it), oltre alla sezione dedicata alla Consulta provinciale delle Politiche sociali, è stata attivata un'ulteriore sezione che svolge una funzione di "albo" degli avvisi concernenti le procedure di affidamento e finanziamento dei servizi socio-assistenziali di competenza provinciale e altra documentazione inerente i temi della presente Circolare;
- è in corso di sottoscrizione, nell'ambito del Tavolo Appalti (Sotto-tavolo affidamenti servizi socio-assistenziali), un Protocollo che prevede una serie di impegni reciproci da parte della Provincia, delle Parti Sociali membri di diritto del Tavolo (Sindacati, Federazione trentina della Cooperazione e con la partecipazione straordinaria della Consulta), del Consorzio dei Comuni Trentini e dei Comuni di Trento e Rovereto, al fine di facilitare e accompagnare il processo di messa a regime, entro un termine ragionevole e non oltrepassabile, del nostro sistema di accreditamento e degli affidamenti.

In tempi brevi verrà dunque avviato, su iniziativa dello scrivente Servizio, **un percorso di audit** dedicato ad ogni singola organizzazione, al fine di garantire il supporto necessario al passaggio dall'accreditamento temporaneo a quello definitivo: verrà inviata in tal senso una specifica comunicazione alle Organizzazioni.

Cordiali saluti.

LA DIRIGENTE  
- dott.ssa Federica Sartori -

Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 3 bis, c. 4 bis, e 71 D.Lgs. 82/2005). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).